



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INCOSTANTE, DE SENA, FINOCCHIARO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, LUMIA, SERRA e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2008

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - A ormai più di quindici anni di distanza dall'approvazione della normativa sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è giunto il momento di una riflessione seria sulla necessità di un adeguamento che tenga conto, da un lato, dell'esperienza attuativa di questi anni e, dall'altro, di tutte le profonde modifiche che sono state introdotte rispetto all'ordinamento degli enti locali: dalle modifiche al titolo V della Costituzione, alla elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, alla separazione tra indirizzo politico, di competenza degli organi elettivi, e compiti di gestione, di competenza dei dirigenti, sino alla istituzione di nuovi organismi di gestione dei servizi pubblici, come le società miste.

Occorre, innanzitutto, ricordare che la normativa ha superato il vaglio della legittimità costituzionale solo perché la Corte costituzionale ha ritenuto con sentenza 19 marzo 1993, n. 103, che la circolare ministeriale attuativa prevedesse criteri interpretativi estremamente rigorosi, tali da ridurre al massimo i margini di discrezionalità delle autorità preposte per la gestione delle procedure di scioglimento.

Infatti la Corte costituzionale si pose il problema del giusto equilibrio tra diritto costituzionalmente garantito all'elettorato attivo e passivo e l'altrettanto rilevante esigenza della sicurezza e dell'ordine pubblico, chiarendo con estremo rigore i limiti di applicazione della legge. In particolare ha affermato che: lo «straordinario potere di scioglimento degli organi elettivi conferito all'autorità amministrativa (...) è previsto nella ricorrenza di talune situazioni, fra loro alternative, quali a) i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, b) le

forme di condizionamento degli amministratori, ma sempre che risulti che l'una o l'altra situazione compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero quando il suddetto collegamento o le suddette forme di condizionamento risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».

Nei provvedimenti di scioglimento, pertanto, deve emergere «chiaramente il determinarsi di uno stato di fatto nel quale il procedimento di formazione della volontà degli amministratori subisca alterazioni per effetto dell'interferenza di fattori, esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata» (sent. n. 103/1993).

Alla luce di questi principi stabiliti dalla Corte costituzionale, nelle modifiche all'articolo 143, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), viene definita la fattispecie in maniera più rigorosa e dettagliata, per evitare altresì che i limiti posti dalla Consulta, e cioè la necessità di elementi certi ed indiscussi per procedere allo scioglimento, siano di fatto aggirati.

La definizione legislativa, infatti, consente eccessivi margini di discrezionalità interpretativa, che sta comportando sia forti differenziazioni applicative, a seconda dei singoli uffici territoriali del Governo, sia interpretazioni giurisprudenziali diversificate. A tal fine basta la semplice analisi del quadro complessivo degli scioglimenti in questi recentissimi tempi per rilevare che non è stato raggiunto un giusto equilibrio tra numero di scioglimenti che avvengono nelle province

e livello di pervasività delle organizzazioni criminali.

Se vi fosse, infatti, una univocità interpretativa si dovrebbe riscontrare un maggior numero di scioglimenti laddove la presenza della criminalità organizzata è più forte. Il che non è.

Ed allora risulta chiaro che l'interpretazione della legge deve essere molto più coerente con le esigenze di tutelare gli enti locali da condizionamenti o infiltrazioni di origine mafiosa. Di qui la necessità di individuare una migliore delimitazione della fattispecie, che non consenta margini di discrezionalità ed abbia come effetto l'adozione di criteri univoci su tutto il territorio.

Per questi motivi, si è deciso di procedere anzitutto ad una tipizzazione dei soggetti l'accertamento dei cui collegamenti con la criminalità organizzata può dar vita allo scioglimento, inserendo un apposito rinvio all'articolo 77, comma 2, del TUEL, che fa riferimento a: sindaci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, componenti degli organi di decentramento.

La nuova formulazione dell'articolo 143 del TUEL procede inoltre ad una razionalizzazione delle procedure previste per l'accertamento e lo scioglimento, oltre che per le ricadute sul diritto di elettorato passivo degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, prevedendo che venga negata loro la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso.

Un'ulteriore proposta di modifica riguarda la dirigenza dei comuni. L'attuale sistema legislativo, infatti, non prende in considerazione i dirigenti e i dipendenti, perché la legge è precedente a tutte le innovazioni legislative che hanno portato alla attribuzione dei compiti di gestione a questi soggetti. Oggi, pertanto, si può arrivare al paradosso che le contiguità della criminalità organizzata possano andare a strutturarsi con l'apparato amministrativo degli enti locali, piuttosto che con la classe politica, senza che vi sia uno strumento adeguato per intervenire. Di conseguenza il disegno di legge prevede norme di intervento anche su dirigenti e dipendenti, prevedendo forme di allontanamento che giungono sino al licenziamento senza preavviso per coloro di cui sia stata accertata la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso o similare (articolo 10).

L'articolo 6 del disegno di legge prevede inoltre la costituzione presso il Ministero dell'interno di un Nucleo per il supporto tecnico delle amministrazioni locali, destinato al sostegno degli enti locali in cui sia stato adottato un decreto di scioglimento, il quale possa lavorare per un periodo di due anni successivo alla gestione straordinaria e possa altresì intervenire anche da supporto alla Commissione di sostegno e di garanzia.

Nuove norme di intervento sono altresì previste per le società miste, anche queste non disciplinate dalla normativa del 1990 e che, invece, ormai costituiscono un punto nevralgico per la gestione di numerose attività economiche e di servizio degli enti locali (modifiche all'articolo 146). Solo intervenendo anche su questi soggetti si possono infatti effettivamente evitare le forme di infiltrazione che la criminalità organizzata attua nei confronti degli enti locali, che non riguardano più solo la gestione degli appalti delle opere pubbliche, ma anche tutto il settore delle forme di gestione dei servizi pubblici.

Il disegno di legge prevede inoltre un rafforzamento delle modalità di intervento nelle Aziende sanitarie locali, introducendo la possibilità di sostituire i loro vertici, qualora dalla relazione di accesso consegua la necessità dello scioglimento per infiltrazione mafiosa. I nuovi dirigenti saranno inizialmente affiancati da una Commissione di garanzia che, in accordo con la regione, con i Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definirà le procedure di risanamento e le priorità di intervento, al fine di consentire un più diffuso intervento di contrasto sul territorio.

Il disegno di legge regola altresì una fattispecie non prevista dalla normativa vigente e

cioè i casi di enti, aziende o società che, all'esito della relazione d'accesso, non risultino inconfutabilmente caratterizzati da un'agire - attivo o passivo - che comporti necessariamente lo scioglimento ma siano, comunque, a rischio concreto di infiltrazione. Per prevenire l'infiltrazione il presente disegno di legge prevede quindi la nomina di una Commissione di sostegno e di garanzia che, attraverso un programma di lavoro condiviso con gli amministratori locali, contribuisca a rendere l'ente completamente impermeabile alla criminalità organizzata, grazie all'introduzione e al consolidamento di buone pratiche.

Per questi motivi si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 143. - *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti).* - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare una alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina

una commissione di indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui ai commi 1 e 2 in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento dell'apparato amministrativo e degli organi elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e 2 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti ed i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta anti-giuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori che si ritengono responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, salvo rinnovo della commissione straordinaria di cui all'articolo 144.

6. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il prefetto trasmette la relazione di cui al comma 3 all'Autorità giudiziaria competente per territorio, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

7. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto è allegata la proposta del Ministro dell'interno, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

8. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi dell'articolo 143 si svolgono nella tornata elettorale successiva alla data di scadenza del periodo di commissariamento dell'ente. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

9. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

10. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione di incandida-

bilità, il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al Tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

13. Nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento ma sussistano elementi da cui emergano rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, con decreto del Ministero dell'interno, su proposta del Prefetto, è nominata una Commissione di sostegno e di garanzia, costituita da tre dirigenti dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che opera secondo un programma concordato con gli amministratori locali, per favorire percorsi di buone prassi volte a ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente interessato.

14. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione degli altri provvedimenti di cui al comma 5 il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, adotta comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi, in

caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento, sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 144. - *(Commissari straordinari. Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio)*. - 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente, composta da tre membri scelti ai sensi del comma 2, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.

2. Il Ministro dell'interno sceglie i commissari tra i funzionari dello Stato in servizio e, subordinatamente, in quiescenza, avendo particolare cura:

a) delle specifiche e comprovate attitudini, delle capacità e delle esperienze professionali in materia gestionale ed amministrativa;

b) dell'inesistenza delle qualità di indagati, di imputati o di condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei delitti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58, o per i quali sia pendente procedimento di applicazione di misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero che comunque versino in una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 58;

c) dell'inesistenza di cause ostative alla candidabilità, alla eleggibilità o al mantenimento di cariche pubbliche;

d) dell'inesistenza di procedimenti da parte della Corte dei conti.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché la modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato di cui al comma 3».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - *(Gestione straordinaria)*. - 1. Quando la relazione prefettizia di cui all'articolo 143, comma 3, riscontri la sussistenza di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare connesse all'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, nonché al rilascio di permessi di costruire, di autorizzazioni amministrative in genere e di incarichi professionali, la Commissione straordinaria riesamina tali procedimenti, provvedendo alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la Commissione straordi-

itaria adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le situazioni di infiltrazione o di condizionamento, ivi inclusi l'annullamento d'ufficio o la revoca di provvedimenti adottati ed il recesso da contratti conclusi. La Commissione straordinaria acquisisce informazioni sul conto dei soggetti che risultino affidatari di incarichi per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e di prestazioni professionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione straordinaria, per far fronte a situazioni di grave disservizio e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento approva una relazione programmatica con un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non ancora eseguiti, i cui atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla Commissione straordinaria. Nel piano è assicurata la precedenza ai provvedimenti necessari ad eliminare le anomalie segnalate nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 143, concernenti lo stato di appalti, contratti e servizi. Contestualmente, la Commissione straordinaria assume i provvedimenti di riorganizzazione del personale dell'ente, tenendo conto prioritariamente di quanto emerso nella relazione d'accesso, al fine anche di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, per l'adozione di eventuali procedimenti di rigore e, nelle more dell'adozione degli stessi, di provvedimenti urgenti di sospensione. La deliberazione della Commissione straordinaria, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentita la conferenza provinciale permanente, entro sessanta giorni dalla ricezione della citata deliberazione trasmette gli atti, con eventuali osservazioni, al comitato di cui al comma 3 dell'articolo 144 per l'individuazione delle pertinenti forme di finanziamento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dis-

sestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Nei casi di urgenza e quando sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la Commissione straordinaria può stipulare, nei limiti delle assegnazioni dell'ultimo bilancio approvato, con congrua motivazione, contratti di forniture di beni e servizi con il metodo della trattativa privata, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica. Per gli stessi motivi il prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento, elevato all'80 per cento nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, del compenso spettante a ciascuno dei componenti la Commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575. Alla scadenza del periodo di assegnazione la Commissione straordinaria può rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la Commissione straordinaria, di cui al comma 3 dell'articolo 144, ispirandosi a principi di promozione della legalità, dello sviluppo e della partecipazione democratica, ed allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale, si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'ANCI, dell'UPI, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

5. Il prefetto vigila sul corretto esercizio del mandato da parte della commissione straordinaria. A tal fine, può convocare i commissari e richiedere relazioni sull'attività svolta. Qualora accerti gravi irregolarità, il prefetto propone al Ministro dell'interno la sostituzione della Commissione o di singoli commissari».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - *(Campo di applicazione. Relazione al Parlamento).* - 1. Le disposizioni di

cui agli articoli 143, 144 e 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

2. Qualora i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 143, comma 1, siano riferibili a società a partecipazione pubblica locale:

a) nel caso in cui non sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, il Ministro dell'interno, sentito il sindaco ovvero il presidente della provincia, può procedere allo scioglimento dell'organo di amministrazione e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata e alla nomina di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di amministrazione e di un commissario che svolga le funzioni dell'organo di sorveglianza o di controllo. I commissari restano in carica per un anno;

b) nel caso in cui sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 143, comma 1, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 provvede alla revoca ed alla sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo sociale incaricato della sorveglianza o del controllo della società partecipata.

3. Il decreto di scioglimento autorizza il commissario di cui alla lettera *a)* del comma 2 e la Commissione straordinaria di cui alla lettera *b)*, ove lo ritenga opportuno:

a) a disporre il recesso dell'ente pubblico socio dalla società anche fuori dai casi previsti dal codice civile;

b) a disporre la decadenza dagli atti di affidamento dei servizi ed il recesso non indennizzato dai contratti stipulati;

c) a disporre lo scioglimento della società e dei patti parasociali in deroga a quanto previsto dal codice civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano agli enti di cui al comma 1 in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

5. Con riguardo alle Aziende sanitarie locali, laddove all'esito dell'accesso consegue la necessità dello scioglimento, i vertici dell'ente sono sostituiti con il decreto di scioglimento stesso. I nuovi dirigenti sono nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza ed in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 144. Il decreto di scioglimento prevede anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianca all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto. La Commissione di garanzia, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approva un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma e dà avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso. Il programma è sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione. La Commissione di garanzia riferisce alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza trimestrale.

6. Con riferimento alle Aziende sanitarie locali, laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessari l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, su proposta del prefetto, è adottato, con de-

creto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato. Una Commissione di garanzia, individuata dal medesimo decreto interministeriale e composta secondo i criteri di cui al comma 5, accompagna l'attività della dirigenza dell'Azienda con i medesimi limiti temporali e modalità operative di cui al comma 5.

7. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento del fenomeno delle infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o similare nelle amministrazioni pubbliche e sui risultati conseguiti dalle gestioni commissariali».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il prefetto vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Nei casi di inerzia o ritardo, il prefetto assegna all'ente interessato un congruo termine per l'adozione del provvedimento di sospensione o per l'avvio del procedimento disciplinare; decorso inutilmente tale termine, il prefetto di propria iniziativa adotta il provvedimento di sospensione ovvero avvia il procedimento disciplinare».

Art. 6.

(Istituzione del Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali)

1. Negli enti locali in cui sia stato adottato un decreto di scioglimento ai sensi dell'arti-

colo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, per un periodo di due anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, ivi compresi i bandi di gara, le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure concorsuali per l'accesso a pubblici impieghi e per la progressione in carriera possono essere svolte, a richiesta degli stessi enti locali, da uno specifico Nucleo per il supporto tecnico alle amministrazioni locali, di seguito denominato «Nucleo», istituito presso il Ministero dell'interno. Il Nucleo può intervenire, a seguito di specifica richiesta del prefetto, anche a supporto della Commissione di cui all'articolo 143, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è istituito il Nucleo e ne sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge
27 marzo 2001 n. 97)*

1. All'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli, 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, per il delitto previsto dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ovvero per delitti commessi in presenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza».

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 5 della legge
27 marzo 2001 n. 97)*

1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale, nel caso sia

pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale. La presente norma prevale su eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726)

1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Qualora il Ministro dell'interno e i prefetti delegati ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, comunichino elementi relativi a collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, le amministrazioni cui sono fornite le informazioni non possono adottare i provvedimenti di cui al comma 1, né stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, ovvero rilasciare o consentire concessioni o erogazioni.

1-ter. Le autorità di cui al comma 1-bis non possono adottare procedimenti diversi da quelli previsti dal presente articolo».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Anche in deroga al comma 3, qualora sia accertata la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti del dipendente con la criminalità di tipo mafioso o simile, ovvero di forme di condizionamento del dipendente stesso tale da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione di appartenenza, si applica la sanzione del licenziamento senza preavviso. Anche in deroga a diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il procedimento disciplinare per i fatti di cui al presente comma non è sospeso in presenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti».

Art. 11.

(Funzioni della Commissione di sostegno e di garanzia)

1. Nei casi previsti dal comma 13 dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 della presente legge, la Commissione di sostegno e di garanzia formula un programma unitamente agli amministratori locali interessati. Il programma è approvato dall'organo assembleare dell'ente di riferimento ed è successivamente presentato al prefetto per l'inoltro al Ministero dell'interno e alla regione. Il programma indica i provvedimenti da adottare secondo una precisa cronologia nei settori in cui è stato ac-

certato dalla Commissione d'accesso il rischio di infiltrazione.

2. Laddove sussistano i presupposti, la Commissione di sostegno e di garanzia valuta, unitamente agli amministratori dell'ente, l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, i quali, con atti o comportamenti, accertati dalla Commissione d'accesso, abbiano violato le norme vigenti e favorito direttamente o indirettamente la criminalità organizzata.

3. La Commissione di sostegno e di garanzia supporta l'attività dell'ente per un periodo di sei mesi prorogabile fino ad un anno, previa valutazione del prefetto o a richiesta degli amministratori dell'ente.

4. A conclusione della sua attività, la Commissione redige una relazione in cui sono presentati i risultati del lavoro svolto ed indicate le attività su cui occorre esercitare controlli continuativi da parte dell'Amministrazione, al fine di prevenire fenomeni di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La relazione è trasmessa anche al prefetto per le attività di monitoraggio di competenza.

Art. 12.

(Norma transitoria e abrogazioni)

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge si applicano anche alle procedure di scioglimento di consigli comunali o provinciali in corso alla data della sua entrata in vigore, qualora alla medesima data il decreto di scioglimento non sia stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Sono abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

b) il comma 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

